


INTERPORTO SERVIZI DOGANALI E INTERMODALI DEL BRENNERO S.P.A.



**FORNITURA DI N. 3 GRU NUOVE TIPO REACH STACKER
DA ADIBIRE ALLA MOVIMENTAZIONE DI CONTAINERS, SEMIRIMORCHI,
INTEGRATE CON SPREADER CON PIGGY-BACK**

3

SCHEMA DI CONTRATTO

DATA PROGETTO:
dicembre 2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ing. Roberto Bosetti)

INDICE

ART. 1)	NORME APPLICABILI	4
ART. 2)	DEFINIZIONI	4
ART. 3)	OGGETTO DEL CONTRATTO	4
ART. 4)	TEMPI DI CONSEGNA	4
ART. 5)	GARANZIA E PACCHETTO DI MANUTENZIONE	5
ART. 6)	RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI ASSICURATIVI	5
ART. 7)	RETE DEI PUNTI DI ASSISTENZA	6
ART. 8)	CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO	6
ART. 9)	MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO	6
ART. 10)	STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO	6
ART. 11)	AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	7
ART. 12)	CONTESTAZIONI E RISERVE	7
ART. 13)	MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI	7
ART. 14)	SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE	7
ART. 15)	SUBAPPALTO	8
ART. 16)	ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	8
ART. 17)	RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	9
ART. 18)	GARANZIE	9
ART. 19)	CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' PARZIALE E CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'	10
ART. 20)	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	10
ART. 21)	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	10
ART. 22)	NOMINA DI UN REFERENTE	10
ART. 23)	REFERENTI PER LA STAZIONE APPALTANTE	10
ART. 24)	PENALI	11
ART. 25)	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	11
ART. 26)	RECESSO PER VOLONTÀ DELLA SOCIETÀ	11
ART. 27)	SISTEMA QUALITÀ DELL'APPALTATORE	11
ART. 28)	INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016	11
ART. 29)	TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	12
ART. 30)	RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01	12
ART. 31)	DOMICILIO LEGALE	13
ART. 32)	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	13
ART. 33)	FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE	13
ART. 34)	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO	13

SCHEMA DI CONTRATTO

Premesso

che:

- Interbrennero S.p.A. gestisce l'interporto di Trento;
- Il Consiglio di Amministrazione della Interbrennero S.p.A., con delibere di data 12 settembre 2022 e 17 novembre 2022, ha approvato la spesa per la fornitura di n. 3 gru nuove;
- per la scelta del contraente Interbrennero S.p.A. ha esperito procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con aggiudicazione secondo il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto Qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del medesimo decreto;
- a seguito dello svolgimento della citata procedura di selezione, è risultata aggiudicataria della fornitura l'Impresa/RTI/Consorzio, con sede in

l'Impresa/RTI/Consorzio:

- dichiara di aver preso visione degli atti a base di gara, di essersi recata sui posti dove dovrà eseguirsi la prestazione, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le condizioni generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della prestazione e di aver giudicato la stessa realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi. L'Impresa dichiara altresì di aver verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione della prestazione nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia degli interventi previsti;
- dichiara inoltre di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- dichiara infine di essere in regola e si obbliga a rimanere in regola con i versamenti salariali, contributivi previdenziali e assistenziali;
- che all'esito della procedura di gara esperita è risultata aggiudicataria dell'appalto di fornitura di tre gru semoventi nuove di fabbrica per la movimentazione di containers, semirimorchi, casse mobili la ditta _____ che ha offerto un prezzo di Euro _____;
- che l'offerta della ditta _____ è valida e le verifiche effettuate hanno confermato la regolarità della documentazione e la rispondenza dei requisiti prescritti alle dichiarazioni rese in sede di gara;
- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito di gara;

ciò premesso, che è parte integrante del presente atto:

fra il signor, nato a, il, nella sua qualità di di Interbrennero S.p.A., con sede in Trento, Via Innsbruck 13-15 – Registro delle Imprese n. – Codice Fiscale n. 00487520223 – (che di seguito, per brevità, sarà denominata Società) da una parte, e il signor, nato a, il, nella sua qualità di dell'Impresa, con sede in, via n., (giusto atto di costituzione di associazione di imprese di data n. di repertorio del dott.

....., notaio in), Codice Fiscale n., (che di seguito, per brevità, sarà denominato Appaltatore) dall'altra, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1) NORME APPLICABILI

Il presente appalto è disciplinato dal contratto, dagli elaborati progettuali e dall'offerta presentata dall'Appaltatore nonché, per quanto ivi non previsto, dalle seguenti norme:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il DM 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

ART. 2) DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto si intende per:

- **Codice:** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici";
- **Regolamento:** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- **Capitolato:** Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- **Appaltatore:** l'operatore economico aggiudicatario, singolo o associato;
- **Società:** Interbrennero S.p.A.;
- **DEC:** Il Direttore dell'esecuzione del contratto;
- **RUP:** il Responsabile unico del procedimento.

ART. 3) OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto la fornitura di n. 3 gru nuove tipo reach stacker da adibire alla movimentazione di containers, semirimorchi, integrate con spreader con piggy-back, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel capitolato e negli altri atti di gara nonché delle garanzie e del pacchetto di manutenzione di cui all'articolo 5.

L'ammontare complessivo della fornitura è comprensivo di trasporto, montaggio, collaudo e ogni altro onere relativo alla consegna da effettuare presso la sede operativa di Interbrennero in via San Sebastian, 21 a Trento e rispondente ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente, nonché di consegna dei libretti d'uso e manutenzione e certificazioni varie obbligatorie per legge oltre a un corso di formazione e informazione al personale operativo di Interbrennero, da eseguirsi presso la propria sede (Trento), sull'utilizzo e manutenzione dei mezzi operativi.

ART. 4) TEMPI DI CONSEGNA

Successivamente alla sottoscrizione del contratto verrà redatto il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto. In caso di urgenza, l'avvio dell'esecuzione del contratto, inteso come ordine di inizio delle prestazioni, potrà essere disposto una volta divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, in pendenza della stipula del contratto. In tal caso, qualora non sia possibile addivenire alla firma del contratto per cause soggettive dell'Appaltatore, la Società procederà alla revoca dell'aggiudicazione con incameramento della cauzione provvisoria, senza possibilità di risarcimento alcuno o rifusione di spese già sostenute da parte dell'Appaltatore.

Con la firma del verbale di avvio dell'esecuzione il legale rappresentante dell'Appaltatore o persona abilitata, indicherà il nominativo del responsabile dell'aggiudicatario, che firmerà la corrispondenza, la contabilità e riceverà gli Ordini di Servizio.

La consegna della fornitura delle 3 (tre) gru nuove – già collaudate – dovrà avvenire entro 28 febbraio 2025 (_____ giorni) e secondo le seguenti ultimative scadenze temporali.

La stipula del contratto è ipotizzata entro il giorno 30 aprile 2023, salvo maggior o minor termine per il completamento della procedura di gara

Entro 30 giorni dalla firma del contratto dovrà essere consegnato il piano di lavoro che dovrà rispettare le tempistiche sotto descritte. Lo stato attuativo del programma di fornitura dovrà essere consegnato all'appaltatore entro 70 giorni antecedenti ciascuna delle seguenti date:

- a) Entro giorni_____ e comunque non oltre il 31/12/2023 - Consegna del 50% del valore della fornitura;
- b) entro giorni_____ e comunque non oltre il 30/06/2024 - Consegna dell'ulteriore 40% (del valore della fornitura);
- c) entro giorni_____ e comunque non oltre il 28/02/2025 – Consegna dell'ultimo 10% del valore della fornitura.

La consegna delle predette gru dovrà avvenire presso la Sede operativa della Società, in via San Sebastian 21 a Trento o altro sito che verrà all'uopo indicato dalla Società stessa, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 17.00. La data e l'ora di consegna della fornitura dovranno essere preventivamente concordate con il Direttore d'Esecuzione del Contratto, o suo delegato, e dovranno essere confermate da parte dell'Appaltatore.

All'atto della consegna delle gru in Società verrà redatto un Verbale di consegna che costituirà prova dell'avvenuto ritiro dei mezzi e accettazione degli stessi. Il Verbale di consegna dovrà attestare l'efficienza delle gru e la rispondenza ai requisiti minimi richiesti nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Tutti i veicoli dovranno essere consegnati con il serbatoio di carburante riempito almeno al 10% della sua capienza.

In caso di consegna anticipata dei mezzi rispetto alle date sopra menzionate, si procederà alla attivazione delle procedure di pagamento, in conformità a quanto riportato dall'art. 9.

ART. 5) GARANZIA E PACCHETTO DI MANUTENZIONE

Premesso quanto sopra esposto, la fornitura dovrà comprendere una garanzia totale per un periodo di almeno 24 (ventiquattro) mesi con possibilità di estensione della garanzia. La garanzia dovrà comprendere le trasferte, la manodopera ordinaria e straordinaria, la fornitura dei materiali e qualsiasi altro onere per dare la fornitura finito a regola d'arte. Sarà previsto inoltre con cadenza annuale un servizio di controllo, manutenzione e verifica generale del mezzo, comprese le parti inerenti la sicurezza dello stesso.

La garanzia avrà decorrenza dalla data di consegna delle gru presso la sede della Società.

ART. 6) RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'appaltatore assume su di sé ogni responsabilità connessa con l'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto ed è, pertanto, tenuta all'osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.

L'appaltatore si impegna inoltre a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 15 giorni dalla stipula del seguente contratto, polizza di assicurazione a garanzia delle seguenti prestazioni:

- dovrà coprire i danni subiti dalla stazione appaltante a causa di danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere preesistenti, verificatisi nel corso della fornitura oggetto del contratto, per una somma assicurata di 200 mila euro;
- Dovrà assicurare altresì la Stazione appaltante contro responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso della fornitura per una somma assicurata di 300 mila euro.
- La denuncia dei sinistri come le comunicazioni di qualsiasi fatto che possa interessare la valutazione del rischio sono esclusivamente a carico dell'Appaltatore (artt. 19 e 20 D.M. 123/2004)

ART. 7) PUNTO DI ASSISTENZA

L'Appaltatore dovrà assicurare, per tutto il periodo di vigenza contrattuale, la presenza di almeno un Punto di Assistenza per l'esecuzione delle prestazioni come da articolo 5) GARANZIA E PACCHETTO DI MANUTENZIONE, ubicato entro una distanza massima – intesa come percorso stradale - di 400 Km dalla Sede operativa della Società, in via San Sebastian 21 a Trento, o minor distanza offerta in sede di gara.

ART. 8) CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO

L'importo contrattuale è di euro_____ determinato applicando il ribasso offerto dall'Appaltatore all'importo di euro 1.935.000,00 posto a base di gara.

L'importo contrattuale s'intende comprensivo delle spese per immatricolazione, trasporto delle gru nuove presso la sede della Società e garanzie.

Tutti gli importi si intendono al netto dell'IVA. Tale imposta, in relazione alle fatture emesse dall'Appaltatore in ragione della prestazione oggetto di affidamento, sarà versata dalla Società direttamente all'Erario, secondo il meccanismo della scissione dei pagamenti "split payment".

ART. 9) MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento verrà effettuato in più soluzioni alla presentazione della fattura, previa verifica della commissione di verifica di conformità all'uopo nominata da Interbrennero e composta da tre componenti, sulla regolare esecuzione, in termini quantitativi e qualitativi, e della regolarità contributiva verso gli Istituti assicurativi INPS, INAIL, ovvero verso quegli altri Enti eventualmente competenti secondo la natura giuridica e la qualificazione dell'Appaltatore.

I pagamenti, fermo restando le tempistiche di cui all'Art. 4, avverranno con la seguente cadenza:

- 1) 20% a 60 (sessanta) giorni dalla data di stipula del contratto;
- 2) 30% a 60 (sessanta) giorni dalla consegna della prima gru;
- 3) 20% a 60 (sessanta) giorni dalla consegna della seconda gru;
- 4) 20% a 60 (sessanta) giorni dalla consegna della terza gru;
- 5) 10% a chiusura della fornitura che dovrà avvenire tassativamente entro il 28/02/2025.

La singola fattura dovrà riportare CUP e CIG assegnati alla presente procedura e le coordinate bancarie per l'effettuazione del pagamento, che la Società effettuerà tramite bonifico bancario.

Non saranno tenute in alcun conto le prestazioni eseguite irregolarmente e non conformi al contratto o in contraddizione agli ordini di servizio emessi dal DEC.

L'Appaltatore, ove previsto, sarà tenuto all'obbligo di emettere la fattura in formato elettronico da inviare alla Società a mezzo SDI (Sistema di Interscambio), ai sensi della legge n. 205 del 27 dicembre 2017.

Il codice destinatario a tal fine attribuito ad Interbrennero S.p.A. è: 5RUO82D. La fattura dovrà recare obbligatoriamente la dicitura "IVA in regime di scissione dei pagamenti ex articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633".

ART. 10) STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO

Tramite ordini di servizio in forma scritta, riportanti le ragioni tecniche e le finalità dell'ordine stesso, il DEC impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie a garantire che le prestazioni siano effettuate a termine di contratto o secondo le regole dell'arte. L'Appaltatore è tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio.

ART. 11) AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il DEC, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo il relativo verbale, firmato anche dall'Appaltatore, nel quale sono indicate le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività e sono descritti i mezzi e gli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla Società.

Quando, nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del Codice, il DEC ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'Appaltatore deve eseguire immediatamente. In tal caso, nell'ipotesi di mancata successiva stipulazione del contratto, si terrà conto di quanto eseguito dall'Appaltatore per rimborsare le relative spese.

ART. 12) CONTESTAZIONI E RISERVE

Ai sensi dell'articolo 21 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, per quanto attiene alle contestazioni e alle riserve si dovrà fare riferimento alle disposizioni contenute nel presente schema di contratto. Trovano, inoltre, applicazione le previsioni di cui agli articoli 205 e 206 del Codice.

In ogni caso, l'Appaltatore è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o ritardare le prestazioni, a prescindere dalle contestazioni o dalle riserve.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto indicato dall'Appaltatore come pregiudizievole. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e devono indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

ART. 13) MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI

L'esecuzione della prestazione dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dal contratto e dai documenti a esso allegati e, pertanto, nessuna variazione o modifica potrà essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal DEC nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del Codice e dall'articolo 22 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

In caso di modifiche contrattuali non disposte dal DEC, quest'ultimo fornisce all'Appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell'Appaltatore stesso.

Qualora, nel corso dell'esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino al quinto dell'importo del contratto, l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto e sarà tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario. L'Appaltatore, pertanto, non avrà diritto ad alcuna indennità, a eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 22 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto e, nel caso di prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulti fissato un prezzo, si provvede alla formazione dei nuovi prezzi secondo le modalità previste dal medesimo articolo. La Società può ingiungere all'Appaltatore l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi, anche qualora non siano accettati dallo stesso.

ART. 14) SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa sospendere o interrompere l'esecuzione della prestazione.

In merito alla sospensione e alla ripresa dell'esecuzione della prestazione trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 107 del Codice e all'articolo 23 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49. In

particolare, in seguito alla cessazione delle cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale, che verrà inserito all'interno del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, redatto dal DEC e sottoscritto anche dall'Appaltatore.

La sospensione dell'esecuzione legittimamente disposta non comporta alcun indennizzo o compenso per l'Appaltatore, mentre nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui all'articolo 107, commi 1, 2 e 4 del Codice, sarà dovuto all'Appaltatore un risarcimento nella misura quantificata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

La sospensione dell'esecuzione disposta dal DEC per mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori o delle norme in materia ambientale non determina l'interruzione della decorrenza del tempo contrattuale.

ART. 15) SUBAPPALTO

Considerata la natura altamente specialistica della fornitura oggetto di appalto, il subappalto non è ammesso.

ART. 16) ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Fermo restando quanto indicato nel Capitolato e nel presente schema di contratto, sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati con il corrispettivo di appalto anche gli obblighi e gli oneri sotto riportati:

- l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire l'incolumità delle persone e per evitare danni ai beni patrimoniali e a terzi;
- le spese inerenti e conseguenti al contratto e gli atti relativi, ivi comprese le spese di bollo e registrazione in caso d'uso, nonché quelle per il conseguimento di eventuali concessioni, permessi e autorizzazioni inerenti l'esercizio della prestazione;
- tutti gli oneri necessari a eseguire in modo corretto e sicuro la prestazione;
- il pagamento delle spese per tutti i mezzi di trasporto occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione della prestazione, il pagamento delle spese per il conseguimento di tutte le licenze, concessioni, permessi, autorizzazioni inerenti all'esercizio dell'attività oggetto della prestazione.

Oltre a quanto espressamente previsto dal Capitolato, l'Appaltatore dovrà in particolare:

- osservare le normative ambientali di cui al D.Lgs.152/2006 e tutte le altre disposizioni in materia durante le attività di competenza;
- ottemperare allo smaltimento dei rifiuti prodotti durante l'allestimento dei mezzi, secondo le normative vigenti;
- osservare le norme concernenti l'assunzione e le assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione alle direttive comunitarie riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori attenendosi alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e tutte le altre disposizioni in materia;
- evidenziare i rischi connessi all'ambiente di lavoro in attuazione dell'obbligo di informazione ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;
- disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati e usino i dispositivi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le prestazioni da effettuare;
- curare che tutte le attrezzature e i mezzi d'opera siano conformi alle prescrizioni vigenti;

- informare immediatamente il DEC o suo delegato in caso di infortunio o di incidente e ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
- far rispettare a eventuali-aziende terze, impiegate nella consegna e/o allestimento dei mezzi, tutte le norme, prescrizioni e richiami di cui al presente articolo;
- applicare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e norme per quanto riguarda i contratti collettivi di lavoro vigenti, assunzioni e adempimenti relativi agli istituti assicurativi e previdenziali;
- adempiere a tutte le prescrizioni in materia di pari opportunità e inclusione lavorativa previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici e PNC, e in particolare dall'articolo 47 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77.

ART. 17) RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore risponderà totalmente e incondizionatamente delle azioni e/o omissioni del suo operato e di quanto disposto e prescritto nell'ambito del suo incarico, sia civilmente che penalmente, tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi evenienza anche nei confronti di terzi, sia la Società, sia i dipendenti della stessa addetti alla supervisione della fornitura, sia il direttore dell'esecuzione del contratto e il personale a qualunque titolo presente nei luoghi di intervento su incarico della Società.

L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita della fornitura affidatagli, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente contratto, e negli elaborati di progetto, sono riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi. La loro osservanza non limita quindi, né riduce, comunque, la responsabilità dell'Appaltatore.

La presenza sul luogo di personale di direzione e sorveglianza non limita né riduce tale piena incondizionata responsabilità.

L'Appaltatore è tenuto, a proprie cure e spese, ad adottare modalità esecutive atte a prevenire eventuali danni nei confronti di terzi, anche con riferimento allo stato dei luoghi interessati dall'intervento, che non potranno essere in alcun modo alterati.

L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dalla Società, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione della fornitura e a sollevare e tenere indenne da ogni corrispondente richiesta, anche giudiziaria, sia la Società, sia le persone che la rappresentano, senza potersi giustificare adducendo l'obbligo di ottemperare agli ordini che il direttore dell'esecuzione avrà emanato.

La responsabilità dell'Appaltatore è estesa agli eventuali danni, diretti e indiretti, provocati nel corso della fornitura.

L'Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell'operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti o collaboratori.

L'Appaltatore dovrà tenere indenne e sollevata la Società da ogni responsabilità per privative industriali e per brevetti da cui fosse coperto il prodotto fornito, estesi anche ai cicli di intervento, con espresso obbligo per l'Appaltatore stesso di rispondere in proprio e in modo esclusivo verso gli aventi diritto per tali titoli, anche in caso di richieste di risarcimento.

ART. 18) GARANZIE

Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, l'Appaltatore presta garanzia definitiva per un ammontare proporzionale all'importo del contratto, ai sensi dell'articolo 103 del Codice, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, e salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità e nei limiti di cui al comma 5 dell'articolo 103 del Codice.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura.

La Società ha il diritto di valersi della garanzia per la copertura delle spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto.

La Società ha inoltre il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della fornitura.

La Società può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la Società provvederà a trattenere la somma corrispondente sull'ammontare dei pagamenti in corso.

La garanzia dovrà essere consegnata alla Società prima della firma del contratto. In ogni caso l'Appaltatore è responsabile di tutti i danni a persone o cose causati durante le attività previste dal presente contratto ed è obbligata a indennizzare la Società o i terzi dei danni medesimi.

ART. 19) CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' PARZIALE E CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'

L'Appaltatore dovrà ultimare la fornitura entro il termine di cui all'articolo 4 del presente schema di contratto. L'Appaltatore comunicherà per iscritto al DEC la data nella quale ritiene di aver ultimato la fornitura. In seguito alla ricezione di tale comunicazione il DEC procederà in contraddittorio con l'Appaltatore alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato di verifica di conformità parziale. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità parziale si procederà al saldo del corrispettivo di fornitura nonché allo svincolo della cauzione definitiva per un importo pari all'80% dell'importo complessivo. Il restante 20% sarà svincolato alla scadenza del periodo di copertura della garanzia di 24 mesi dalla data di consegna delle gru, riferito all'ultima gru ancora soggetto alla manutenzione), previa verifica di conformità del servizio medesimo e previa emissione del certificato di verifica di conformità.

ART. 20) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 21) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto.

ART. 22) NOMINA DI UN REFERENTE

L'Appaltatore, prima della stipula del contratto, dovrà comunicare nominativo e recapiti (fra cui numero telefonico) del referente unico a cui affidare la gestione dell'appalto.

ART. 23) REFERENTI PER LA STAZIONE APPALTANTE

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Roberto Bosetti, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è individuato nel dott. Flavio Maria Tarolli, direttore della Società.

ART. 24) PENALI

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nelle consegne, rispetto ai termini di cui all'articolo 4, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere alla Società, per ciascuna gru non ancora consegnata e accettata, una penale pari al **uno per mille** del valore offerto per ciascuna gru.

ART. 25) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In tema di risoluzione del contratto, trova applicazione l'articolo 108 del Codice.

ART. 26) RECESSO PER VOLONTÀ DELLA SOCIETÀ

È facoltà della Società recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento all'Appaltatore delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, ai termini dell'articolo 109 del Codice, escluso ogni altro compenso.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Il recesso di cui al presente articolo dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 109, commi da 2 a 6, del Codice.

ART. 27) SISTEMA QUALITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire alla Società, su richiesta di quest'ultima, la documentazione del Sistema Qualità inerente la gestione della prestazione.

La Società può eseguire ispezioni e acquisire copia della documentazione al fine di verificare la conformità della gestione alle norme di qualità adottate; a titolo esemplificativo potranno essere richiesti documenti quali:

- il piano dei controlli che l'Appaltatore deve autonomamente disporre nell'ambito del Sistema Qualità;
- la documentazione inerente la gestione dei reclami eventualmente avanzati da parte della Società o di terzi aventi titolo per farlo.

La Società adotta le opportune misure per tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite in virtù del presente articolo.

ART. 28) INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

Ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle relative norme di attuazione e recepimento nell'ordinamento nazionale, le Parti del presente contratto si danno reciprocamente atto che i dati personali relativi a ciascun contraente potranno essere trattati per finalità funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, per adempimenti contabili e fiscali, per la gestione del contenzioso, per la tutela dei diritti contrattuali e per tutte le attività previste dalla normativa vigente. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c) del predetto Regolamento, si comunica che la base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dalla stipulazione del presente contratto, comprensivo della gestione degli eventuali relativi contenziosi. I dati saranno conservati per un periodo pari a quello richiesto dalla normativa vigente applicabile.

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla normativa vigente applicabile e/o da Regolamenti interni.

I dati personali saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del Titolare. I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito

della corrispondenza, servizi tecnici informatici, società di trasporto delle merci, banche ed istituti di credito, società di recupero crediti, società o studi di consulenza legale, fiscale e commerciale, imprese di assicurazione e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. Ai soggetti sopra indicati saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari e dei responsabili è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento.

L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In particolare l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi, in tutto od in parte, all'utilizzo dei dati; nonché di esercitare gli altri diritti a questi riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO).

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Per la Società il Titolare del trattamento è Interbrennero S.p.A., con sede in via Innsbruck 13-15, 38121 Trento. Responsabile della protezione dei dati per INTERBRENNERO S.p.A. è QSA S.r.l. - ENGINEERING CONSULTING TRAINING, con sede legale in 38030 Ziano di Fiemme (TN), Via alla Marcialonga n. 3, contattabile presso i seguenti recapiti: tel 0462 500049 / email: privacy@interbrennero.it.

ART. 29) TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L'Appaltatore sarà tenuto all'osservanza delle prescrizioni di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In ordine al coordinamento e alla informazione reciproca di cui all'articolo 26, comma 2, lettera b) del citato decreto, il soggetto affidatario dovrà fornire le specifiche informazioni relative alle attività oggetto di affidamento anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

In capo alla Società rimarrà l'obbligo di fornire al soggetto affidatario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato a operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Le aziende terze eventualmente impegnate dall'Appaltatore per la consegna o allestimento dei mezzi, dovranno anch'esse rispettare quanto previsto dal D.lgs. 81/2008. Rimane a cura dell'Appaltatore verificarne l'idoneità tecnica come disposto dall'art. 26 del medesimo decreto.

Sospensione dei lavori: in caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, Interbrennero S.p.A., potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per tali sospensioni Interbrennero S.p.A. non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

ART. 30) RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01

L'Appaltatore, nell'ambito del rapporto contrattuale con Interbrennero S.p.A., si obbliga a:

- a) non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:
 - atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del "Modello di organizzazione e gestione – D.Lgs. 231/01", del "Codice Etico e di Comportamento", nonché dei valori e dei principi enunciati nel documento "Politica per la qualità, l'ambiente e la sicurezza" di **Interbrennero S.p.A., consultabili sul sito INTERNET all'indirizzo www.interbrennero.it**;
 - atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal citato decreto legislativo, a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità;

- b) ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza di INTERBRENNERO S.p.A. o del Responsabile interno dell'area cui il presente contratto si riferisce. Nel caso in cui i documenti e le informazioni richieste riguardino il personale dell'Appaltatore, questo si impegna a informare gli interessati ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali. L'informativa completa è consultabile sul sito della Società alla sezione privacy policy;
- c) garantire la tutela dei lavoratori e l'assenza di condizioni di sfruttamento del personale che opera per essa, e acconsente e collabora alle verifiche che in tal senso dovessero essere effettuate dalla Società;
- d) non occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia stato revocato o annullato oppure sia scaduto e non ne sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge, e acconsente e collabora alle verifiche che in tal senso dovessero essere effettuate dalla Società;

ART. 31) DOMICILIO LEGALE

Agli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione a esso relativa le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali, agli indirizzi postali e di posta elettronica indicati.

ART. 32) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie derivanti dall'iscrizione delle riserve e tutte quelle che dovessero insorgere, in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto di appalto e delle norme di legge vigenti in materia, saranno deferite, in via esclusiva, al Foro di Trento.

Troveranno applicazione le norme stabilite in materia dal Codice.

Non si farà ricorso all'arbitrato.

Clausola risolutiva espressa: in caso di violazioni alle disposizioni contenute nelle presenti condizioni generali di appalto ovvero per grave motivo imputabile a colpa dell'Appaltatore, Interbrennero S.p.A. si riserva di annullare, senza alcun preavviso, il contratto relativo al lavoro commissionato. Si ritiene grave inosservanza, e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza di lavoratori non in regola.

ART. 33) FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il contratto:

- sarà redatto mediante utilizzo di strumenti informatici;
- sarà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in unico originale, per essere archiviato e conservato dalla Società secondo le vigenti disposizioni in materia di conservazione dei documenti informatici (l'Appaltatore potrà in ogni momento ottenere copia conforme all'originale previa corresponsione della relativa imposta di bollo);
- sarà firmato non contestualmente, verrà scambiato fra le parti tramite posta elettronica certificata (PEC) e si perfezionerà al momento dell'ultima sottoscrizione;
- sarà soggetto a imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi dell'articolo 2, Parte I, della tariffa, allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, posta a carico dell'Appaltatore;
- sarà da registrarsi solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, poiché regolerà solo prestazioni soggette ad IVA.

ART. 34) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e lo schema di contratto.